COMUNE DI SARSINA

Provincia di Forlì-Cesena

REGOLAMENTO CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 27 DEL 28/05/2015

INDICE

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento

Articolo 2 – Attribuzioni di deleghe

Articolo 3 – Luogo della celebrazione

Articolo 4 –Orario di celebrazione

Articolo 5 - Tariffe

Articolo 6 – richiesta locali

Articolo 7 – Allestimento sala

Articolo 8 – Prescrizioni per l'utilizzo

Articolo 9 – Casi non previsti dal presente regolamento

Articolo 10 – Entrata in vigore

Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione del servizio comunale incaricato delle attività connesse alla celebrazione dei matrimoni civili come regolata dalle disposizioni dettate dagli articoli dal 106 al 116 del codice civile e del nuovo ordinamento dello stato civile approvato con DPR n.396/2000.
2. La celebrazione del matrimonio è attività istituzionale garantita.

Art. 2 - Attribuzioni di deleghe

1. I soggetti che hanno titolo, ai sensi dell'art.1, comma 3, del DPR 396/2000, al rilascio delle delega di ufficiale di stato civile, devono far pervenire la loro disponibilità almeno 30 gg. prima della celebrazione del matrimonio all'ufficio dello stato civile, con domanda da presentarsi all'ufficio protocollo, al fine di adempiere a tutti gli atti necessari compresa la comunicazione e deposito, della delega stessa alla Prefettura U.T.G. di Forlì-Cesena.

Art. 3 - Luogo della celebrazione

1. I matrimoni civili vengono celebrati, pubblicamente, presso la Casa Comunale sita in Largo Alcide De' Gasperi n. 9 e precisamente:

   - nella **Sala del Consiglio**
   - nella **Sala del Sindaco**
   - nel **Portico Casa Comunale**

   Nei seguenti palazzi di proprietà comunale:

   - Centro Culturale **-Sala Cassa Risparmio Cesena** sito in Via Roma, 24
   - Centro Ufficio Turistico **- Sala Centro Studi Platini** sito in Via IV Novembre, 11

2. La Sala degli Assessori/Segretario Comunale è riservata esclusivamente per la celebrazione dei matrimoni senza corresponsione di tariffe.

Art. 4 - Orario di celebrazione

1. I matrimoni civili sono celebrati, in via ordinaria, nel giorno indicato dalle parti, nel rispetto dei seguenti orari:

   Dal Lunedì al sabato dalle ore 9,00 alle ore 13,00

   La celebrazione richiesta in giorni e/o orari diversi è subordinata alla disponibilità degli operatori e delle strutture dell'Amministrazione Comunale.

2. Non si celebrano matrimoni civili nei seguenti giorni:

   - Capodanno;
   - 6 Gennaio;
   - Pasqua;
   - Lunedì di Pasqua;
   - 25 Aprile;
   - 1°Maggio;
   - 2 Giugno;
   - 15 Agosto;
   - 1°Novembre;
   - 8 Dicembre;

- Natale;
- Santo Stefano;
- 24 e 31 Dicembre;

3. la celebrazione dei matrimoni è inoltre sospesa il giorno 28 Agosto, festa del Patrono e nei giorni di chiusura degli uffici comunali nelle 4 giornate di cui alla legge n. 937/1977 (festività soppresse) e che verranno decisi di anno in anno;

Art. 5 - Tariffe

1. Le tariffe dovute per la celebrazione dei matrimoni saranno determinate dalla Giunta Comunale a seconda del luogo di celebrazione scelto, differenziando fra le celebrazioni all'interno dell'orario di servizio o fuori dallo stesso.
2. .Nelle tariffe di cui al precedente comma 1, sono considerati:
   - il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio
   - il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (consumi per l'utilizzo della sala quali: riscaldamento, energia elettrica, pulizie straordinarie, custodia e sorveglianza dei locali ecc.).

Art. 6 – Richiesta Locali

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni civili è l'Ufficio di Stato Civile.
2. La visita delle sale destinate alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento.
3. La richiesta relativa all'uso delle sale deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima della data del matrimonio all'Ufficio Segreteria-Cultura del Comune di Sarsina da parte di uno degli sposi.
4. L'Ufficio di cui sopra entro 10 giorni dalla presentazione della domanda, accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
5. Nel provvedimento di autorizzazione devono essere indicati l'importo e le modalità per il pagamento delle tariffe che saranno determinate dalla Giunta Comunale. Il mancato pagamento entro 5 (cinque) giorni dall'autorizzazione costituisce implicita rinuncia da parte dei richiedenti.
6. delle circostanze di cui ai precedenti commi deve essere data tempestiva comunicazione all'Ufficiale dello Stato Civile competente per gli adempimenti e l'organizzazione del servizio.

Art. 7 - Allestimento della sala

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi floreali che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, a cura dei richiedenti.
2. La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
3. Il Comune di Sarsina si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposti dai richiedenti.

Art. 8 - Prescrizioni per l'utilizzo

1. Sono consentiti l'uso di apparecchi da ripresa purché non intralcino lo svolgimento della cerimonia e l'uso di strumenti musicali per un sottofondo di accompagnamento alla celebrazione, previo accordo con il personale comunale.

2. Servizi quali (buffet, ecc.) potranno essere richiesti dagli sposi, a propria cura e spese, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.
3. E' fatto divieto di spargere riso, coriandoli, confetti ed altro all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia. Qualora venga trasgredita detta disposizione, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato al soggetto identificato ai sensi dell'art. 7 (soggetto richiedente), la somma di Euro 100,00 a titolo di contributo per le spese di pulizia.
4. Nel caso si verifichino danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, sarà addebitato ai richiedenti i locali.

Art. 9 - Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione:
   a) il codice civile.
   b) il DPR 3 novembre 2000 n. 396, recante "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile".
   c) il D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
   d) il DLgs 30/3/2001 n.165, recante "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"
   e) il vigente "Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi"
   f) i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il comparto regioni-autonomie locali.
   g) lo Statuto Comunale

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Da tale data sono abrogate tutte le norme con esso contrastanti.